



SCADENZE SETTEMBRE 2023

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
11.9.2023	Rendicontazione contributi investimenti autotrasportatori	Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi possono iniziare a trasmettere al soggetto gestore, a partire dalle ore 10.00, tramite l'apposita piattaforma informatica: - la documentazione comprovante l'avvenuto perfezionamento degli investimenti per il rinnovo del parco veicolare con veicoli maggiormente eco-sostenibili ed eliminazione di quelli più obsoleti, ai sensi del DM 12.4.2023 n. 97 e del DM 8.6.2023; - al fine di ottenere la concessione dei contributi in base alle domande presentate dal 26.6.2023 all'11.8.2023. Il termine finale per l'invio della rendicontazione è stabilito entro le ore 16.00 dell'11.6.2024.
13.9.2023	Effettuazione erogazioni liberali per lo "sport bonus"	I titolari di reddito d'impresa che entro il 15.7.2023 hanno presentato la domanda per beneficiare del credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, devono: - effettuare le suddette erogazioni liberali tramite bonifico bancario, bollettino postale, carte di debito, carte di credito e prepagate, assegni bancari e circolari; - inviare la quietanza di pagamento all'indirizzo di posta elettronica servizioprimo.sport@governo.it.
14.9.2023	Ravvedimento acconto IMU	I soggetti passivi possono regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti relativi all'acconto IMU dovuto per il 2023, la cui scadenza del termine era il 16.6.2023, con la sanzione ridotta dell'1,67%, oltre agli interessi legali. Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento: - va effettuato entro il 30.6.2024; - comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.



SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
15.9.2023	Adempimenti modelli 730/2023 presentati ad un professionista o CAF	I professionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in relazione ai modelli 730/2023 presentati dai contribuenti dal 16.7.2023 al 31.8.2023: • consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3); • trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli 730/2023 e le schede per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modelli 730-1); • comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2023 elaborati (modelli 730-4), ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente. La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate.
15.9.2023	Adempimenti modelli 730/2023 presentati al sostituto d'imposta	I sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale diretta devono, in relazione ai modelli 730/2023 presentati dai contribuenti dal 16.7.2023 al 31.8.2023: • consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3); • trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli 730/2023, direttamente o tramite un intermediario abilitato; • comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2023 elaborati (modelli 730-4), direttamente o tramite un intermediario abilitato, ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente. La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate. Le buste contenenti le schede per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modelli 730-1) devono essere consegnate ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale.
15.9.2023	Trasmissione dati acquisti dall'estero	I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio: • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in



SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		Italia; • in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nel mese precedente o ad operazioni effettuate nel mese precedente. La comunicazione non riguarda: • le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica; • gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.
16.9.2023	Affrancamento delle polizze assicurative	Le persone fisiche operanti al di fuori dell'esercizio di un'attività di impresa, che intendono avvalersi della facoltà di affrancare i redditi derivanti da taluni contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, mediante la corresponsione di un'imposta sostitutiva del 14%, devono effettuare un'apposita comunicazione alla compagnia di assicurazione. La comunicazione deve comunque avvenire in tempo utile affinché la compagnia assicurativa possa effettuare il versamento dell'imposta sostitutiva entro il 16.9.2023, previa fornitura della provvista da parte del contraente.
18.9.2023	Versamento rata saldo IVA 2022	I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in relazione al saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2022 (modello IVA 2023): • la settima rata, se la prima rata è stata versata entro il 16.3.2023; • la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2023; • la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.7.2023 o il 31.7.2023.
18.9.2023	Versamento rate imposte e contributi	I soggetti titolari di partita IVA devono versare, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2023 e IRAP 2023: • la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2023, con applicazione dei previsti interessi; • la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.7.2023 o il 31.7.2023, con applicazione dei previsti interessi.
18.9.2023	Versamento IVA mensile	I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:



SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		- liquidare l'IVA relativa al mese di agosto 2023; - versare l'IVA a debito. I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente. È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.
18.9.2023	Versamento ritenute e addizionali	I sostituti d'imposta devono versare: - le ritenute alla fonte operate nel mese di agosto 2023; - le addizionali IRPEF trattenute nel mese di agosto 2023 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all'art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di giugno, luglio e agosto 2023 non è di almeno 500,00 euro.
18.9.2023	Tributi apparecchi da divertimento	I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l'imposta sugli intrattenimenti e l'IVA dovute: - sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi; - in relazione agli apparecchi e congegni installati ad agosto 2023.
20.9.2023	Comunicazione della cessione dei crediti d'imposta energia elettrica e gas relativi al terzo e quarto trimestre 2022	Le imprese beneficiarie dei crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale relativi al terzo e quarto trimestre 2022 (mesi da luglio a dicembre 2022), devono comunicare all'Agenzia delle Entrate l'eventuale cessione di tali crediti. La comunicazione deve essere effettuata: - utilizzando l'apposito modello approvato dall'Agenzia delle Entrate; - esclusivamente mediante i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate; - da parte del soggetto che appone il visto di conformità; se non è richiesto il visto di conformità, la comunicazione può essere inviata direttamente dal beneficiario del credito (cedente),



SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione telematica. I cessionari devono utilizzare i crediti d'imposta ricevuti: • esclusivamente in compensazione nel modello F24, presentato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate; • entro il 30.9.2023.
22.9.2023	Domande di contributo a sostegno delle agenzie di viaggio e <i>tour operator</i>	Le agenzie di viaggio e i <i>tour operator</i>, che abbiano subito una diminuzione del fatturato nell'anno 2021 di almeno il 30% rispetto al fatturato dell'anno 2019, oppure che siano costituiti o autorizzati dall'1.1.2020 al 28.3.2022, in possesso degli altri requisiti previsti, devono presentare, entro le ore 12.00, le domande di accesso ad un apposito contributo: • al Ministero del Turismo; • utilizzando la piattaforma informatica accessibile tramite SPID/CIE e raggiungibile all'indirizzo https://istanze.ministeroturismo.gov.it. Non rileva l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
25.9.2023	Presentazione modelli INTRASTAT	I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT: • relativi al mese di agosto 2023, in via obbligatoria o facoltativa; • mediante trasmissione telematica. I soggetti che, nel mese di agosto 2023, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano: • i modelli relativi ai mesi di luglio e agosto 2023, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa; • mediante trasmissione telematica. Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.
28.9.2023	Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2023 e IRAP 2023	I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente i versamenti delle somme dovute a saldo per il 2022 o in acconto per il 2023, relative ai modelli REDDITI 2023 e IRAP 2023, la cui scadenza del termine senza la maggiorazione dello 0,4% era il 30.6.2023, pos-



SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		sono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,67%, oltre agli interessi legali. Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento: • va effettuato entro il 30.11.2024; • comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.
28.9.2023	Regolarizzazione adempimenti IMU	I soggetti che, entro il 30.6.2023, non hanno presentato la dichiarazione IMU relativa al 2021 e/o 2022, ove obbligatoria, possono regolarizzare la violazione mediante il ravvedimento operoso: • presentando la dichiarazione omessa; • versando la sanzione ridotta di 5,00 euro. Se non è stata presentata la dichiarazione IMU relativa al 2021 e/o 2022 e non è stata altresì versata l'IMU dovuta per il 2021 e/o 2022, il ravvedimento operoso di tali violazioni comporta: • la presentazione della dichiarazione omessa; • il versamento dell'IMU dovuta; • la corresponsione della sanzione ridotta del 10%, oltre agli interessi legali.
29.9.2023	Presentazione domande per il "bonus sponsorizzazioni sportive"	Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali devono presentare al Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la domanda: • relativa agli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, effettuati dall'1.1.2022 al 31.3.2022, nei confronti di leghe sportive, società sportive professionistiche, società e associazioni sportive dilettantistiche, in presenza di determinati requisiti; • al fine di beneficiare del credito d'imposta del 50%; • mediante la piattaforma disponibile all'indirizzo www.sportgov.it/sponsorizzazioni2022/. Non rileva l'ordine cronologico di presentazione.
30.9.2023	"Remissione in bonis" per la comunicazione dei crediti d'imposta energia elettrica e gas relativi al terzo e quarto trimestre 2022, non ancora utilizzati	Le imprese beneficiarie dei crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale relativi al terzo e quarto trimestre 2022 (mesi da luglio a dicembre 2022), che entro il 16.3.2023 non hanno comunicato all'Agenzia delle Entrate l'importo dei crediti maturati nel 2022 che non erano ancora stati interamente utilizzati in compensazione nel modello F24 o ceduti a terzi, possono effettuare tale adempimento avvalendosi della c.d. "remissione in bonis": • a condizione che abbiano i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento e non siano



SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		ancora state poste in essere attività di controllo; • effettuando il versamento della sanzione di 250,00 euro, non compensabile, mediante il modello F24 ELIDE, indicando il codice tributo "8114". In mancanza della comunicazione in esame si decade dal diritto alla fruizione del credito residuo.
30.9.2023	Utilizzo dei crediti d'imposta energia elettrica e gas relativi al terzo e quarto trimestre 2022	Le imprese beneficiarie dei crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale relativi al terzo e quarto trimestre 2022 (mesi da luglio a dicembre 2022), oppure i soggetti a cui tali crediti d'imposta sono stati ceduti, entro il 30.9.2023 devono utilizzarli esclusivamente in compensazione nel modello F24, presentato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.
30.9.2023	Assegnazione beni ai soci o trasformazione in società semplice	Le snc, sas, srl, spa e sapa possono: • cedere o assegnare ai soci beni immobili (non strumentali per destinazione) e/o beni mobili registrati (non strumentali all'attività propria dell'impresa); • oppure trasformarsi in società semplice, per le società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni; • beneficiando dell'applicazione di imposte sostitutive dell'IRPEF/IRES e dell'IRAP. Le imposte sostitutive dovute devono essere versate: • per il 60%, entro lo stesso termine del 30.9.2023; • per il rimanente 40%, entro il 30.11.2023.
30.9.2023	Adesione al ravvedimento operoso "speciale"	Con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, i soggetti che hanno commesso violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2021 e ai periodi d'imposta precedenti, possono regolarizzarle con il pagamento di 1/18 del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all'imposta e agli interessi dovuti. A tali fini, entro il 30.9.2023: • devono essere rimosse le irregolarità od omissioni ravvedute; • deve essere effettuato il versamento del totale delle somme dovute, oppure della prima di 8 rate di pari importo (le rate successive scadono il 31.10.2023, il 30.11.2023, il 20.12.2023, il 31.3.2024, il 30.6.2024, il 30.9.2024 e il 20.12.2024). La regolarizzazione in esame è preclusa se le violazioni sono già state contestate, alla data del versamento di



SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all'art. 36-ter del DPR 600/73. Non sono definibili con il ravvedimento speciale in esame: • le violazioni rilevabili ai sensi degli artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72 (controllo automatizzato delle dichiarazioni); • le violazioni formali. In tali casi è possibile avvalersi delle specifiche definizioni agevolate previste dalla L. 197/2022 (legge di bilancio 2023).
30.9.2023	Definizione delle liti fiscali pendenti	I contribuenti possono definire le liti fiscali pendenti all'1.1.2023: • in cui è parte l'Agenzia delle Entrate o l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; • in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio. La domanda va presentata, entro il 30.9.2023: • distintamente per ciascuna controversia tributaria autonoma; • utilizzando il modello approvato dall'Agenzia delle Entrate; • mediante trasmissione telematica, utilizzando il prodotto informatico disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Entro il 30.9.2023, e comunque prima della presentazione della domanda, deve essere effettuato il versamento: • del totale delle somme dovute; • oppure, se l'importo da versare è superiore a 1.000,00 euro, della prima di massimo 20 o 54 rate di pari importo (a seconda dal numero delle rate sono previste scadenze differenziate, ma il piano di rateizzazione massimo si conclude comunque al 31.3.2028); sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi legali calcolati dalla data di versamento della prima rata. Dalle somme da versare per effetto della definizione si scomputano quelle già corrisposte per effetto della riscossione frazionata in corso di giudizio; ove non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.



SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
30.9.2023	Conciliazione giudiziale agevolata delle liti fiscali	In relazione ai processi pendenti al 15.2.2023 dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado (ex Commissioni tributarie provinciali o regionali), in cui è parte l'Agenzia delle Entrate e che riguardino atti "impositivi", entro il 30.9.2023 è possibile stipulare una conciliazione giudiziale agevolata fruendo della riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo. Il versamento delle somme dovute deve avvenire entro 20 giorni dalla stipula dell'accordo conciliativo: • in unica soluzione; • oppure della prima di 20 rate trimestrali di pari importo; le rate successive devono essere maggiorate degli interessi legali calcolati dal giorno successivo al pagamento della prima rata. La conciliazione agevolata in esame è alternativa alla "generale" definizione delle liti fiscali pendenti sopra esaminata.
30.9.2023	Rinuncia agevolata delle liti fiscali in Cassazione	I contribuenti possono beneficiare di una rinuncia agevolata ai processi pendenti all'1.1.2023 presso la Corte di Cassazione, in cui è parte l'Agenzia delle Entrate e che riguardino atti "impositivi". A tali fini entro il 30.9.2023 occorre: • stipulare un accordo transattivo con l'Agenzia delle Entrate fruendo della riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo, al quale segue la rinuncia al ricorso principale o incidentale in Cassazione; • effettuare il versamento in unica soluzione degli importi dovuti. La rinuncia agevolata in esame è alternativa alla "generale" definizione delle liti fiscali pendenti sopra esaminata.
30.9.2023	Domande dei soggetti alluvionati per la nuova "rottamazione" dei ruoli	I soggetti con carichi affidati agli Agenti della Riscossione tra l'1.1.2000 e il 30.6.2022, che all'1.5.2023 avevano la residenza o la sede in uno dei territori delle Regioni Emilia Romagna, Marche e Toscana colpiti dagli eventi alluvionali (come individuati dal DL 61/2023), devono presentare l'apposita domanda per avvalersi della definizione agevolata delle cartelle di pagamento, degli accertamenti esecutivi e degli avvisi di addebito (c.d. "rottamazione-quater"). La domanda va presentata: • esclusivamente in via telematica, utilizzando l'applicativo presente sul sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione;



SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		per i soli debitori soggetti a procedura di sovra-indebitamento, esclusivamente tramite PEC, inviando il modello DA-LS-2023 alla casella PEC indicata nel modello stesso. Entro il termine in esame è inoltre possibile integrare le domande già presentate. Possono presentare la domanda anche i soggetti che hanno aderito a precedenti "rottamazioni", ma poi sono decaduti per mancato pagamento delle rate. Entro il 31.12.2023, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica al debitore l'ammontare complessivo delle somme da pagare, nonché quello delle singole rate, unitamente al giorno di scadenza. Il termine di pagamento delle somme dovute o della relativa prima rata scade il 31.1.2024.
30.9.2023	Affrancamento delle plusvalenze delle cripto-attività	Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che intendono rideterminare il costo o valore di acquisto delle cripto-attività possedute all'1.1.2023, ai fini dell'affrancamento dei relativi redditi diversi (art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR), mediante l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 14%, devono provvedere al versamento del totale dell'imposta sostitutiva dovuta o della prima di tre rate annuali di pari importo (sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo).
30.9.2023	Dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA	Il Rappresentante del Gruppo IVA deve presentare direttamente in via telematica all'Agenzia delle Entrate, tramite l'apposita applicazione disponibile sul relativo sito Internet, la dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA, sottoscritta da tutti i partecipanti, con effetto a decorrere dal 2024. Se la dichiarazione viene inviata successivamente, la costituzione del Gruppo IVA ha effetto dal 2025.
30.9.2023	Rimborso IVA assolta all'estero	I soggetti IVA residenti in Italia devono presentare al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate la domanda di rimborso: - dell'IVA assolta in un altro Stato membro dell'Unione europea in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati nel 2022; - in via telematica.
30.9.2023	Rimborsi IVA ai soggetti non residenti	I soggetti non residenti devono presentare la domanda di rimborso dell'IVA assolta in Italia, in relazione a beni e servizi acquistati o importati nel 2022: se si tratta di soggetti residenti in altri Stati comu-



SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		nitari, al soggetto competente del proprio Stato, in via telematica; • se si tratta di soggetti residenti in Svizzera, Norvegia o Israele, al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate, mediante il modello IVA 79.
30.9.2023	Rimborsi IVA ai soggetti non residenti aderenti a regimi speciali	I soggetti extracomunitari che hanno aderito ai regimi speciali di cui agli artt. 74-<i>quinquies</i> ss. del DPR 633/72 devono presentare all'Agenzia delle Entrate l'istanza per ottenere il rimborso dell'IVA: • sugli acquisti di beni e servizi e sulle importazioni di beni effettuati in Italia; • relativa all'anno 2022.
30.9.2023	Dichiarazione e versamento IVA regime "IOSS"	I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale "IOSS" devono presentare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di agosto 2023 riguardante le vendite a distanza di beni importati: • non soggetti ad accisa; • spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro; • destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell'Unione europea. Entro il termine in esame deve essere versata anche l'IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.
30.9.2023	Comunicazione spese sanitarie	I medici e altri professionisti sanitari, gli ottici, le farmacie e altre strutture sanitarie, oppure i soggetti dagli stessi delegati, devono trasmettere in via telematica al Sistema Tessera sanitaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze i dati relativi: • alle spese sanitarie sostenute nel primo semestre 2023; • ai rimborsi effettuati nel primo semestre 2023 per prestazioni non erogate o parzialmente erogate.
30.9.2023	Comunicazione spese veterinarie	Gli iscritti agli Albi professionali dei veterinari, oppure i soggetti dagli stessi delegati, devono trasmettere in via telematica al Sistema Tessera sanitaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze i dati relativi: • alle spese veterinarie sostenute nel primo semestre 2023; • riguardanti gli animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva.



SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
30.9.2023	“Remissione <i>in bonis</i> ” per il cinque per mille IRPEF	I soggetti che intendono partecipare alla ripartizione del cinque per mille dell'IRPEF relativa al 2022 possono regolarizzare gli omessi, tardivi o incompleti adempimenti previsti: • in presenza dei requisiti sostanziali richiesti; • mediante la presentazione delle domande di iscrizione negli elenchi; • con il versamento della sanzione di 250,00 euro, non compensabile, mediante il modello F24 ELIDE.
2.10.2023	Presentazione modelli 730/2023 ad un professionista o CAF	I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente possono presentare il modello 730/2023: • ad un professionista abilitato (dottore commercialista, esperto contabile o consulente del lavoro), oppure ad un CAF-dipendenti; • avvalendosi della dichiarazione precompilata (previa delega) o del modello “ordinario” (eventualmente già compilato); • unitamente alla documentazione di supporto (es. Certificazioni Uniche, fatture per oneri deducibili o detraibili) per il rilascio del visto di conformità e alla scheda per la scelta della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modello 730-1). Il modello 730/2023 può essere presentato anche in assenza di un sostituto d'imposta tenuto ad effettuare i relativi conguagli. È possibile utilizzare il modello 730/2023 anche per la presentazione della dichiarazione relativa ai soggetti deceduti.
2.10.2023	Presentazione modelli 730/2023 al sostituto d'imposta	I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente possono presentare il modello 730/2023: • al sostituto d'imposta che ha comunicato, entro il 15.1.2023, l'intenzione di prestare assistenza fiscale diretta; • avvalendosi della dichiarazione precompilata (previa delega) o del modello “ordinario” già compilato; • unitamente alla scheda per la scelta della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modello 730-1).
2.10.2023	Presentazione diretta modelli 730/2023	I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente possono presentare il modello



SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		730/2023 direttamente in via telematica all'Agenzia delle Entrate: • avvalendosi della dichiarazione precompilata; • unitamente alla scelta per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF. Il modello 730/2023 può essere presentato direttamente anche: • in forma congiunta; • in assenza di un sostituto d'imposta tenuto ad effettuare i relativi conguagli. È inoltre possibile: • presentare il modello 730/2023 avvalendosi di una persona di fiducia; • utilizzare il modello 730/2023 per la presentazione della dichiarazione relativa ai soggetti deceduti.
2.10.2023	Adempimenti modelli 730/2023 presentati ad un professionista o CAF	I professionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in relazione ai modelli 730/2023 presentati dai contribuenti dall'1.9.2023 al 2.10.2023: • consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3); • trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli 730/2023 e le schede per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modelli 730-1); • comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2023 elaborati (modelli 730-4), ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente. La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate.
2.10.2023	Adempimenti modelli 730/2023 presentati al sostituto d'imposta	I sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale diretta devono, in relazione ai modelli 730/2023 presentati dai contribuenti dall'1.9.2023 al 2.10.2023: • consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3); • trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli 730/2023, direttamente o tramite un intermediario abilitato;



SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		• comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2023 elaborati (modelli 730-4), direttamente o tramite un intermediario abilitato, ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente. La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate. Le buste contenenti le schede per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modelli 730-1) devono essere consegnate ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale.
2.10.2023	Trasmissione dati liquidazioni periodiche IVA	I soggetti passivi IVA, non esonerati dall'effettuazione delle liquidazioni periodiche o dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate: • i dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al trimestre aprile-giugno 2023; • in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato. I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo per ciascun trimestre; quelli mensili, invece, presentano più moduli, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel trimestre.
2.10.2023	Versamento rate imposte e contributi	I soggetti non titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2023: • la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2023 o il 20.7.2023; • la quarta rata, se la prima e seconda rata sono state versate entro il 31.7.2023.
2.10.2023	Registrazione contratti di locazione	Le parti contraenti devono provvedere: • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di settembre 2023 e al pagamento della relativa imposta di registro; • al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di settembre 2023. Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il "modello RLI" approvato con il provv. Agenzia delle Entrate



SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		19.3.2019 n. 64442. Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate.
2.10.2023	Versamento imposta di bollo fatture elettroniche	I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono versare l'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel trimestre aprile-giugno 2023. L'ammontare dell'imposta dovuta, anche a seguito dell'integrazione delle fatture trasmesse, è reso noto dall'Agenzia delle Entrate nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi". Qualora l'importo dovuto dei trimestri gennaio-marzo e aprile-giugno 2023 sia complessivamente inferiore a 5.000,00 euro, il versamento può avvenire entro il 30.11.2023.